

ma mutualistico, come pure al soprapremio medio, che avrebbe prodotto una dannosa antiselezione dei rischi.

E' invece prevalsa la proposta contenuta nella seguente condizione di polizza aggiuntiva, della quale è in corso l'approvazione ministeriale:

" a) la copertura del rischio di guerra è concessa gratuitamente agli appartenenti alla popolazione civile.

b) per gli appartenenti alle Forze Armate d'Italia la validità della polizza è subordinata alla immediata corresponsione di un soprapremio rischio guerra annuo pari all'1% del capitale assicurato per il caso di morte. Il soprapremio è obbligatorio fino alla concorrenza di L.200.000 di capitali assicurati dopo la dichiarazione di guerra. Per le somme eccedenti L.200.000 la copertura viene concessa a richiesta mediante la corresponsione di un soprapremio annuo - non frazionabile - pari al 3% del capitale eccedente.

Il soprapremio obbligatorio è frazionabile in rate semestrali anticipate salvo il diritto dell'Istituto di esigere, in ogni caso, il versamento dell'intero soprapremio annuo."

Sul carattere della condizione mette in evidenza la sua temporaneità e la sua efficacia limitatamente alla presente guerra, in analogia a quanto venne stabilito per la guerra etiopica e per quella di Spagna, in contrasto però con quanto si vorrebbe da alcune compagnie private, le quali tenderebbero così a unificare le condizioni di polizza riflettenti il particolare rischio.

Richiama tutta l'attenzione del Comitato sulla particolare questione per avere sicura direttiva nella discussione che, su questo punto, sarà prossimamente tenuta presso la Federazione ed eventualmente presso gli organi ministeriali.

D'Addezio dichiara che nessun dubbio può sorgere sulla temporaneità del provvedimento in corso.

Il Comitato, confermando il principio che ogni modifica alle

